

STATUTO

Allegato 'B'

Titolo I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E SCOPI

Rep. 77969

Art. 1

Rece 23835

E' costituito, ai sensi dell'art. 2602 C.C. e seguenti, un  
Consorzio sotto la denominazione di:

Consorzio di tutela del

"Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale"

con sede legale in Comune di Perugia.

Art. 2

La durata del Consorzio è stabilita fino al 28 febbraio 2063  
e comunque per il tempo massimo consentito dalla legge e  
potrà essere prorogata a termini di legge.

Art. 3

Scopi del Consorzio sono di tutela, promozione, valorizzazione,  
d'informazione al consumatore e di cura generale degli  
interessi relativi alla produzione ad Indicazione Geografica  
Protetta - Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale - ricono-  
sciuta con Regolamento della Commissione delle Comunità Euro-  
pee n. 134/98 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comu-  
nità Europee L15 del 21 gennaio 1998 (nel prosieguo IGP- Vi-  
tellone Bianco dell'Appennino Centrale).

In ordine al raggiungimento degli scopi sociali, il Consorzio  
assolve primariamente i compiti che ad esso possono essere  
affidati ai sensi del comma 15 dell'articolo 14, della legge  
21 dicembre 1999, n. 526.

In particolare il Consorzio:

a) Propone regolamenti, sottoposti alla preventiva approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, di cui al successivo art. 7 e svolge attività consultiva per l'applicazione del disciplinare di produzione approvato con Regolamento CE n. 134/98.

b) Definisce programmi recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento del disciplinare di produzione finalizzate al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche organolettiche e nutrizionali della IGP- Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale. Le modifiche al disciplinare sono notificate per l'approvazione secondo le procedure di cui al Regolamento UE n. 1151/2012 e successive modificazioni ed integrazioni;

c) Promuove deliberazioni aventi per oggetto accordi tra i soggetti che beneficiano dell'IGP- Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale al fine di:

- Realizzare piani di miglioramento qualitativo.

Le misure di cui alla presente lettera sono assunte nei limiti strettamente necessari a salvaguardare la produzione da gravi squilibri di mercato.

d) Svolge attività di vigilanza su soggetti non assoggettati ai controlli dell'IGP, alla tutela e alla salvaguardia dell'IGP- Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio

della denominazione e comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. A tal fine promuove anche azioni giudiziarie, sia di ordine penale che civile, in sede nazionale ed internazionale. L'attività di vigilanza è operata secondo le previsioni del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 12 ottobre 2000 (nel prosieguo DM 12/10/2000).

#### Art. 4

Il Consorzio svolge inoltre le seguenti altre attività:

a) realizza, in base al programma che il Consiglio di Amministrazione delibererà annualmente, interventi e manifestazioni volti alla valorizzazione dell'immagine IGP- Vitellone

Bianco dell'Appennino Centrale;

b) promuove e gestisce qualsiasi attività di interesse comune, in forma consortile nonché realizza iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale inerente a quanto previsto nell'articolo 3;

c) svolge tutte quelle attività ed azioni che, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, risultino utili per il raggiungimento degli scopi sociali intendendosi la superiore elencazione come meramente esemplificativa e non tassativa.

#### Art. 5

Le attività di vigilanza, tutela e salvaguardia sono esercitate dal Consorzio, in quanto riconosciuto dall'Autorità com-

petente, in collaborazione con l'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, secondo quanto previsto dal DM 12/10/2000.

Il Consorzio esercita l'attività, di cui al presente articolo, mediante propri agenti vigilatori in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'art. 81 del Regio Decreto Legge 20 agosto 1909, n. 666.

Potranno altresì essere utilizzati agenti vigilatori autorizzati per altre Denominazioni di Origine Protette od Indicazioni Geografiche Protette e far svolgere ai propri agenti l'attività di vigilanza per altre DOP o IGP.

L'attività di vigilanza è coordinata dall'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari ai sensi del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 12 ottobre 2000 e successive modificazioni.

#### Art. 6

I costi di funzionamento del Consorzio, per le attività di cui all'articolo 3, sono a carico:

- di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio;
- dei soggetti, anche se non aderenti al Consorzio, appartenenti alla categoria "allevatori" di cui all'art. 4, lett. e), del decreto ministeriale n. 61413 del 12 aprile 2000; tali soggetti rientrano nella ripartizione dei costi delle attività erga omnes sulla base di quanto stabilito dal D.M. del 12 settembre 2000 n. 410.

La quota della suddette spese posta a carico di ciascuna categoria non può superare la percentuale di rappresentanza della categoria stessa come stabilito al successivo articolo 20. Nell'ambito della quota a carico di ciascuna categoria, ogni soggetto appartenente alla medesima categoria contribuirà con una quota individuale commisurata alla quantità di prodotto controllata e ritenuta idonea ad essere certificata dall'organismo di controllo designato.

Sono a carico della categoria "allevatori" le quote, qualora non coperte, ai sensi del D.M. 12 settembre 2000 n. 410.

I costi relativi alle attività non rientranti tra quelle individuate all'art. 3, già elencate al comma 15, art. 14 della legge n. 526/1999, gravano esclusivamente sui soci del Consorzio.

#### Art. 7

Il Consorzio può adottare Regolamenti di esecuzione del presente statuto. I Regolamenti e relative modifiche sono approvati dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione, o di almeno un quinto dei consorziati. Le modifiche allo statuto sono approvate dalla Assemblea straordinaria su proposta del Consiglio di Amministrazione o di almeno un quinto dei consorziati.

I regolamenti e le modifiche che riguardano i seguenti argomenti modalità di calcolo dei voti, adozione e uso del marchio consortile e ripartizione dei costi di cui al DM

12/09/2000 n. 410, devono essere sottoposti all'approvazione da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

## Titolo II - CONSORZIATI

### Art. 8

A) Possono essere soci del Consorzio le persone fisiche o giuridiche aventi i seguenti requisiti:

- appartenere alle categorie "allevatori, macellatori, porzionatori" definite all'art. 2 del decreto ministeriale

61414 del 12 aprile 2000;

- essere assoggettate ai controlli secondo quanto indicato dal vigente regolamento (UE) n. 1151/2012.

Chi desidera essere socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

1. nome cognome, luogo di nascita, domicilio, cittadinanza;
2. attività svolta e luogo di produzione dei prodotti;
3. documentazione attestante la richiesta di assoggettamento a controllo e le quantità di prodotto controllato nell'ultimo anno solare precedente la domanda;
4. relazione tecnica sulla struttura interessata alla produzione della IGP.

Se la domanda è proposta da persone giuridiche deve contenere:

1. la ragione sociale o la denominazione e la sede;
2. la qualità della persona che sottoscrive l'istanza;
3. il provvedimento dell'organo competente a deliberare,

sia la proposizione della domanda stessa che l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento;

4. documentazione attestante la richiesta di assoggettamento a controllo e le quantità di prodotto controllato nell'ultimo anno solare precedente alla domanda.

Qualora la domanda è presentata da organismi di tipo associativo, con la sola esclusione delle cooperative di primo grado, la domanda di adesione deve essere supportata da specifica delega del singolo associato.

B) Non può essere socio chiunque abbia interessi concorrenti o contrastanti con quelli del Consorzio; non possono ricoprire cariche di nessun tipo i soci interdetti e inabilitati.

#### Art. 9

La domanda di ammissione a socio, redatta per iscritto, e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o regolarmente protocollata, deve essere corredata di tutti i documenti necessari a comprovare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti prescritti e, fatti salvi i principi di rappresentatività e ripartizione dei costi stabiliti dalle norme in materia, contenere l'impegno:

a) a rispettare gli obblighi di cui al presente Statuto e regolamenti;

b) a sottoscrivere e versare la quota di ammissione, che verrà iscritta a bilancio;

c) a versare i contributi sociali.

- d) osservare le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento eventualmente adottato dal Consorzio, nonché delle deliberazioni prese dai suoi organi sociali;
- e) di impegnarsi a versare entro il termine di trenta giorni, dalla notifica dell'ammissione, l'importo della quota;
- f) di impegnarsi a versare i contributi ordinari annuali nonché gli eventuali contributi straordinari che il Consiglio di Amministrazione stabilirà in sede di programmazione;
- g) di non chiedere, per la durata del Consorzio, la divisione del fondo consortile;
- h) Sulla domanda d'ammissione al Consorzio delibera il Consiglio di Amministrazione entro 90 giorni dal ricevimento della domanda stessa.

Nel caso di accoglimento della domanda, la qualità di consorziato si acquisisce di diritto all'atto del versamento - da parte del richiedente - della quota di ammissione, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla ricezione della raccomandata con avviso di ricevimento con cui viene comunicato l'accoglimento della domanda di ammissione.

La reiezione della domanda di ammissione deve essere motivata e va comunicata all'interessato con lettera raccomandata a.r.; in questo caso l'interessato ha tempo trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per proporre reclamo rimettendo la questione al Collegio Arbitrale o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il reclamo al Collegio Arbitrale o al-

l'Autorità Giudiziaria Ordinaria si compie mediante invio agli stessi di atto scritto contenente la esposizione sommaria delle ragioni su cui è fondato. L'invio di detto reclamo deve farsi con raccomandata r.r, al Collegio Arbitrale o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria presso la sede del Consorzio. Il parere del Collegio Arbitrale o dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria su tale materia è insindacabile.

#### Art. 10

I soci hanno l'obbligo:

- a) di osservare lo Statuto, i regolamenti dallo stesso previsti e di attenersi alle delibere prese dagli Organi Sociali;
- b) di versare i contributi stabiliti a norma del presente Statuto;
- c) di sottoporre al Collegio Arbitrale o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria le controversie con il Consorzio riguardanti la dichiarazione di decadenza, l'esclusione nonché qualsiasi altra controversia concernente i rapporti fra consorziati e Consorzio;
- d) di riconoscere come unico Foro competente quello della sede legale del Consorzio ed ad esso delibando la competenza territoriale per le liti.

#### Art. 11

I produttori consorziati hanno diritto di ottenere l'assistenza ed i benefici previsti dal presente Statuto, o per eventuali provvidenze e leggi d'incentivo, ai fini della tute-

la e della valorizzazione della produzione conforme al disciplinare della IGP - Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale.

#### Art. 12

A tutti gli effetti previsti dalla legge e dal presente Statuto, la qualifica di consorziato deve risultare da iscrizione nel Libro dei Consorziati.

La qualità di consorziato si perde per recesso, decadenza ed esclusione.

Il consorziato può recedere per dimissioni scritte e motivate da presentare mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di sei mesi. Il consorziato può recedere in qualsiasi momento, fermo restando che egli dovrà adempiere agli impegni pecuniari assunti per l'esercizio finanziario in corso.

La decadenza è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del consorziato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione.

L'esclusione può essere comminata dal Consiglio di Amministrazione a quel consorziato che abbia commesso infrazione di Statuto, o regolamento, o altri atti anche concorrenziali che abbiano arrecato, o rechino documento al Consorzio ed alla denominazione protetta IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale".

Nei casi di minore gravità la Giunta Esecutiva può limitarsi a diffidare, o a sospendere dai diritti, riconosciutigli dal-

lo Statuto, per un periodo da tre mesi ad un anno, il consorzio che abbia posto in essere comportamenti di cui al comma precedente.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì deliberare la sospensione del consorzio in attesa del giudizio della Magistratura relativo ai comportamenti anzidetti.

Al consorzio contro il quale si intendono promuovere i provvedimenti di cui ai precedenti commi, devono essere comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, i fatti contestati con invito a controdedurre per iscritto. Tale controdeduzione dovrà pervenire al Consorzio entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Trascorso il predetto termine il Consiglio di Amministrazione pronuncerà, se del caso, la decadenza, l'esclusione, la sospensione o la diffida.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione menzionate nei commi che precedono debbono contenere l'enunciazione dei motivi su cui sono fondate e debbono essere comunicate all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 13**

Contro le deliberazioni prese a norma dell'art. 13 l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento.

L'opposizione non ha effetto sospensivo, né l'esecuzione del-

le menzionate deliberazioni potrà comunque essere sospesa prima della decisione definitiva del Collegio Arbitrale.

L'applicazione dei provvedimenti di cui al precedente art. 13 non preclude il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria da parte dei competenti Organi consortili per i casi nei quali ciò sia necessario od opportuno ai sensi del presente Statuto e della legislazione vigente.

#### Art. 14

Ai sensi dell'art. 2609 C.C., la perdita della qualità di consorziato non comporta alcun diritto alla restituzione dei contributi versati né alcun diritto alla liquidazione di quota del Fondo Consortile e non estingue l'obbligo dei versamenti di contributi ancora da effettuare.

### TITOLO III - FONDO CONSORTILE, AMMINISTRAZIONE, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

#### Art. 15

Il Fondo Consortile è costituito

- a) dalle quote di ammissione a socio o da eventuali versamenti conto capitali dei singoli soci;
- b) dai beni immobili di qualsiasi specie che per acquisti, donazioni e lasciti siano pervenuti in proprietà del Consorzio.

Per tutta la durata del Consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del Fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul

Fondo medesimo.

#### Art. 16

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ciascun esercizio deve essere redatto il bilancio consuntivo, che consta di due parti: rendiconto della gestione e rendiconto patrimoniale, nonché il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo ed essere comunicato al Collegio sindacale almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea generale convocata per approvarlo e deve restare depositato in copia - unitamente alle eventuali osservazioni di detto Collegio - presso la sede del Consorzio durante gli 8 giorni antecedenti la predetta riunione.

#### Titolo IV - ORGANI SOCIALI

#### Art. 17

Sono Organi del Consorzio

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Sindaci.

#### ASSEMBLEA GENERALE

#### Art. 18

L'assemblea generale dei soci è ordinaria e straordinaria. Ogni consorziato, persona fisica, o giuridica ha diritto al voto secondo le modalità di cui all'articolo 20.

Tutti i consorziati sono rappresentanti ad ogni effetto statutario e legale dell'Assemblea regolarmente costituita, le deliberazioni della quale vincolano anche gli assenti ed i dissidenti.

Tutti i consorziati regolarmente iscritti al Consorzio di Tutela e all'Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non morosi ed in regola con il pagamento dei contributi sociali ed ordinari, hanno diritto di prendere parte ai lavori ed alle deliberazioni dell'Assemblea.

#### Art. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea.

Il Presidente sceglie fra i presenti due scrutatori designa il Segretario dell'Assemblea dirige la discussione in conformità dell'ordine del giorno già noto ai presenti e regola le modalità delle votazioni.

#### Art. 20

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul bilancio consuntivo del Consorzio per l'esercizio sociale dell'anno precedente sui provvedimenti da prendersi in relazione al bi-

lancio stesso ed alla attività normale del Consorzio, nonché per nominare, se del caso, le cariche sociali.

L'Assemblea dovrà essere convocata quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o un quinto dei voti espressi dai consorziati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti tanti soci non morosi ed in regola con il pagamento dei contributi sociali ed ordinari che rappresentino la maggioranza dei voti validi ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei consorziati presenti e/o rappresentati, non morosi ed in regola con il pagamento dei contributi sociali ed ordinari.

Ciascun consorziato ha diritto ad esprimere un voto il cui valore tiene conto della quantità di prodotto certificato o del numero dei capi certificati, del quale il votante dimostra l'attribuzione per ciascuna categoria controllata dall'organismo di controllo. Ciascun associato ha diritto ad un numero di voti calcolato sulla base del prodotto certificato, dall'ente terzo di controllo nell'anno solare conclusosi. Considerato che l'allevamento di nascita dei soggetti deve sottostare anche a vincoli legati all'attività di miglioramento genetico ed a vincoli previsti nel Disciplinare IGP legati alla gestione delle fattrici, anche se i tempi di permanenza del soggetto in questo allevamento sono minori rispetto ai tempi di permanenza dei soggetti negli allevamenti

di ingrasso, l'incidenza sulle caratteristiche del prodotto può considerarsi equivalente. Da ciò ne consegue che il calcolo viene così determinato: per gli allevatori, per ogni capo nato allevato e certificato alla macellazione viene attribuito un valore numerico pari a 0.66. Per ogni capo svezzato e ceduto ad altro allevatore ingrassatore e quindi certificato alla macellazione viene attribuito un valore numerico pari a 0.33.

Per ogni capo acquistato già svezzato quindi allevato e certificato alla macellazione viene attribuito un valore numerico pari a 0.33. Ogni allevatore avrà a disposizione un numero di voti pari alla somma dei valori numerici calcolati come sopra indicato riferiti alle produzioni effettuate e certificate alla macellazione nell'anno solare precedente arrotondando tale valore all'unità per eccesso. Per i macellatori il numero dei voti attribuito viene calcolato moltiplicando il numero dei capi macellati e certificati per un valore numerico pari a 0.11 ed arrotondando il valore ottenuto all'unità per eccesso sulla base dei capi macellati nell'anno solare precedente. Per i porzionatori il numero dei voti viene calcolato moltiplicando il numero dei capi macellati e certificati e sezionati per un valore numerico pari a 0.23, arrotondando il valore ottenuto all'unità per eccesso sulla base dei capi macellati e sezionati nell'anno solare conclusosi.

Qualora il consorziato svolga più attività, rientranti nelle

corrispondenti categorie di cui all'art. 2 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000, il valore complessivo del suo voto è determinato dalla somma dei singoli valori per ciascuna categoria interessata.

Il valore del voto dei soggetti aderenti in forma associata è pari al valore cumulato del voto dei singoli soggetti purchè l'associazione o organizzazione presenti specifica delega scritta firmata dall'allevatore in regola su quanto previsto dall'art. 9.

Ciascun associato non può rappresentare per delega più di due altri associati.

Le deleghe dovranno essere rimesse al Presidente dell'assemblea prima dell'inizio dei lavori assembleari.

Ciascuna categoria non può superare i seguenti valori fissati all'art. 3 del decreto ministeriale n.61414 del 12 aprile 2000:

- a) 66% in rappresentanza degli allevatori;
- b) 11 % in rappresentanza delle categorie dei macellatori;
- c) 23% in rappresentanza delle categorie dei porzionatori.

Qualora non tutti gli appartenenti alla medesima categoria, assoggettata alle attività dell'organismo di controllo della IGP, aderiscano al Consorzio, il valore del voto espresso dalla categoria in specie è ridotto di una quota proporzionale alla produzione certificata dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata a cura del Consiglio Direttivo quando si tratti di deliberare intorno a materie di sua competenza o quando ne faccia richiesta il Collegio Sindacale o tanti consorziati rappresentanti un quinto dei voti spettanti a tutti i consorziati.

All'assemblea straordinaria spetta il compito di deliberare:

- a) la modifica del disciplinare di produzione da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero;
- b) la modifica dello statuto da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero;
- c) la proroga della durata del Consorzio;
- d) lo scioglimento anticipato del Consorzio e la nomina dei liquidatori.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti validi e in seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti e/o rappresentati tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 dei voti validi.

Nel caso di domanda da parte dei consorziati di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, gli istanti stessi debbono indicare gli argomenti da trattarsi in assemblea, da farsi mediante raccomandata r.r. indirizzata al Consiglio Direttivo presso la sede del consorzio, ed il Consiglio dovrà indire la convocazione dell'assemblea entro un me-

se dal ricevimento della richiesta.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie, debbono farsi mediante invito personale ai singoli consorziati mediante lettera o altro idoneo mezzo, anche informatico, che consenta la verifica della spedizione e della ricezione, ed affissione presso la sede del Consorzio di Tutela del "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" contenente l'ordine del giorno e indicante il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Dal giorno dell'invio dell' avviso di convocazione a quello dell'assemblea in prima convocazione, non debbono correre meno di dieci giorni e non più di trenta.

Ogni consorziato potrà farsi rappresentare da altro consorziato (purché non amministratore o sindaco) mediante opportuna delega sottoscritta.

I soci, persone giuridiche sono rappresentati nell'assemblea, dal loro rappresentante legale o da un amministratore munito di mandato scritto.

#### **CONSIGLIO DIRETTIVO**

##### **Art. 21**

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo costituito da n. 9 membri eletti dall'assemblea nel rispetto dei requisiti di rappresentatività fissati all'art. 3 del decreto ministeriale n. 61414 del 12 aprile 2000:

a) 66% in rappresentanza degli allevatori (6 consiglieri);

b) 11% in rappresentanza dei macellatori (1 consigliere);

c) 23% in rappresentanza dei porzionatori (2 consiglieri).

Qualora non tutti gli appartenenti alla medesima categoria, assoggettata alle attività degli organismi di controllo della IGP, aderiscano al Consorzio, il valore del voto espresso dalla categoria in specie è ridotto di una quota proporzionale alla produzione certificata dei soggetti controllati, di ciascuna categoria, non aderenti al Consorzio.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio stesso provvederà a sostituirli mediante cooptazione secondo le norme di cui all' art. 2386 C.C. provvedendo ad individuare i sostituti nella stessa categoria di appartenenza degli amministratori cessati.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea che provvederà alla loro eventuale conferma.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.

Gli amministratori nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare tutti gli amministratori, l'Assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### Art. 22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte l'anno, oppure quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un terzo dei Consiglieri in carica. La convocazione è fatta mediante raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno 10 giorni prima della data di riunione.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire in qualunque momento, mediante telegramma o messaggio telefonico.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei consiglieri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Comunque, in mancanza delle formalità indicate nel primo comma, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente convocato e atto a deliberare, quando sono presenti tutti i consiglieri ed i componenti effettivi del Collegio dei Sindaci in carica.

Nelle votazioni segrete la parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio Direttivo con votazione palese.

#### Art. 23

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio

delle loro funzioni. inoltre l'Assemblea può deliberare l'attribuzione di emolumenti e di gettoni di presenza agli stessi Consiglieri.

#### Art. 24

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito di tutte le funzioni che non sono demandate all'Assemblea o al Presidente.

Pertanto, fra l'altro, spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare la convocazione dell'Assemblea generale ordinaria e straordinaria.;
- b) predisporre il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea generale;
- c) nominare all'occorrenza un Direttore e stabilirne il trattamento normativo ed economico;
- d) assumere e licenziare il personale, fissandone le mansioni e la retribuzione;
- e) fissare la quota di ammissione dei consorziati;
- f) determinare i vari contributi dovuti al Consorzio;
- g) istituire e, altresì, modificare o sopprimere sedi secondarie, uffici amministrativi e/o operativi nonché filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che all'estero;
- h) proporre per l'approvazione all'Assemblea i regolamenti di cui all'art. 8 e le eventuali relative varianti;
- i) compiere tutte le operazioni e gli atti ritenuti idonei

per il raggiungimento delle finalità sociali;

l) deliberare sulle azioni giudiziarie attive e passive, transigere e compromettere in arbitri, comprare e vendere immobili, rinunciare ad ipoteche legali, acconsentire iscrizioni, cancellazioni, postergazioni di ipoteche, fare operazioni col debito pubblico, con altre Banche sia pubbliche che private, fare qualsiasi operazione soggetta a Pubblico Registro;

m) proporre modifiche del Disciplinare IGP "Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale" e sottoporle all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio in assenza del Direttore o del Coordinatore.

#### **PRESIDENTE**

##### **Art. 25**

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente del Consorzio e ne ha quindi la rappresentanza legale e la firma sociale. Egli dà le disposizioni necessarie per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

#### **DIRETTORE O COORDINATORE**

##### **Art. 26**

Salvo quant'altro potrà essergli attribuito dal Consiglio Direttivo, il Direttore o Coordinatore che provvede, nel rispetto delle deliberazioni degli Organi sociali, all'organizzazione e direzione degli uffici del Consorzio del cui buon funzionamento è responsabile.

Egli attua le disposizioni date dal Presidente, al quale propone le soluzioni ed i provvedimenti che ritiene tali al conseguimento degli scopi statutari.

#### COLLEGIO DEI SINDACI

##### Art. 27

Il Collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi, scelti fra i professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali.

Il Collegio dei Sindaci provvede ad eleggere nel suo seno il Presidente.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili e confermabili. Il loro emolumento è fissato dall'Assemblea.

Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e delle deliberazioni sociali, accerta la regolare tenuta della contabilità e la veridicità dei bilanci annuali, esercita tutti i compiti attribuitigli per legge.

#### CONTROLLO DELLE OPERAZIONI FATTE PER CONTO DELLO STATO

##### Art. 28

Il controllo delle operazioni e dei servizi eventualmente

svolti per ordine o per conto dello Stato, per attività le cui gestioni finanziarie dovranno risultare in appositi conti separati da quelli normali del Consorzio, verrà effettuato secondo le modalità stabilite dai Ministeri competenti.

#### COLLEGIO ARBITRALE

##### Art. 29

Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e il Consorzio, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari, potranno essere decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati dal Presidente del Tribunale di Perugia. Gli arbitri giudicheranno in modo irrituale, senza formalità di procedura. Il Collegio Arbitrale dovrà pronunciare il proprio lodo amichevole irrituale entro 90 giorni dalla sua costituzione. Provvederà inoltre alla determinazione delle spese e dei compensi spettanti agli arbitri. E' sempre fatta salva la possibilità di adire comunque l'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

#### Titolo V - LIBRI OBBLIGATORI

##### Art. 30

Sono libri obbligatori del Consorzio

- a) il libro dei consorziati da tenersi a cura del Presidente;
- b) il libro delle adunanze dell'Assemblea generale da tenersi

a cura del Presidente;

d) il libro delle adunanze del Consiglio Direttivo da tenersi

a cura del Presidente;

f) il libro delle adunanze del Collegio dei Sindaci da tenersi a cura del Presidente del Collegio stesso.

I consorziati hanno diritto di esaminare il libro dei consorziati e quello delle adunanze dell'Assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

#### DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI LIQUIDAZIONE

##### Art. 31

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente da scegliersi tra i consorziati.

I liquidatori dovranno redigere il bilancio finale di Liquidazione.

Il riparto di eventuali attività o passività dovrà essere effettuato, dividendo l'importo di esse per il numero totale dei consorziati iscritti nel libro al momento dello scioglimento secondo quote di rappresentanza.

Le spese della liquidazione graveranno sul fondo consortile e, se questo non sarà sufficiente a coprirle, graveranno pro quota su ogni consorziato.

La quota del consorziato insolvente si accrescerà agli altri consorziati in parti uguali.

##### Art. 32

In caso di controversia, il Foro unico competente è quello della sede legale del Consorzio.

Art. 33

Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia di Consorzi di Tutela.

F.TO. STEFANO MENGOLI;

" MARCO CARBONARI NOTAIO.